

quale farebbe una cospirazione od un atto preparatorio, potrebbe dare luogo ad una dichiarazione di guerra per parte del Governo contro cui sarebbe diretto, ed allora i magistrati dovrebbero condannarlo.

Io non mi limito alle ragioni che ha arrecato l'onorevole guardasigilli, ma ne addurrò alcune altre, e dirò: quest'articolo è egli un articolo utile, efficace? Se io consulto la ragione e gli autori, mi dicono di no. Io vi domando se ai giorni nostri, col nostro diritto pubblico delle genti, per questo si farebbe una solenne dichiarazione di guerra. Ciò darebbe forse luogo a spiegazioni, ad indennità, ad atti ostili, ma non ad una solenne dichiarazione di guerra. Quindi lo stesso signor Chavau, che è così bene conosciuto dall'onorevole relatore, dice che come è scritto nel Codice francese, da cui fu copiato nel nostro, quest'articolo è perfettamente inutile, si potrebbe abolire, perchè i magistrati non troveranno mai l'estremo del caso sufficientemente grave per fare luogo ad una dichiarazione di guerra; quindi non dannerranno.

Ma vi dirò di più: questo potrebbe ancora succedere quando si trattasse di atti che fossero già l'incominciamento dell'esecuzione; ma, quando si tratta di atti puramente preparatorii, di quelli che, secondo la teoria dell'onorevole Valerio, non dovrebbero giammai essere toccati o colpiti, vi domando se, essendo considerati di una tale tenuità, possono dare un appiglio al magistrato per considerare come reale il pericolo della dichiarazione di guerra. Dunque quest' articolo non può in verun modo provvedere.

Ed invero, che cosa si stabilisce nel medesimo? La pena della reclusione. Che cosa prescrive l'articolo che noi vogliamo fare secondo la proposta dell'onorevole Buffa? La pena della reclusione. Dunque non si peggiora la condizione degli individui, solo si ottiene il vantaggio che avremo una legislazione più chiara, più certa; i magistrati sapranno più facilmente apprezzare gli estremi del reato, ed allora non sarà più una derisione l'articolo della legge, esso sarà una verità.

Finalmente, la terza obiezione è, non lo nego, la più grave: essa è quella della reciprocità.

Io, lo dico francamente, desidererei immensamente che si potesse ottenere questa reciprocità; ma, dappoichè ciò non si è avverato, dappoichè forse non era neppure il caso di trattare per conseguirla, come diceva benissimo l'onorevole presidente del Consiglio, perchè allora sembrerebbe che la Francia ci avesse imposta questa legge, dovremo noi rifiutare il nostro voto a questo articolo perchè non l'abbiamo ottenuta?

Io vengo al mio ragionamento; ho procurato di dimostrare che questa cospirazione e questi atti preparatorii noi li dobbiamo punire, non solamente perchè sono dannosi alla società contro il cui capo di Governo vengono emessi, ma perchè possono tornare perniciosi alla nostra società stessa, alla nostra sicurezza interna ed esterna.

Ora, se la cosa è in questi termini, io dico: noi dobbiamo fare quello che esige la nostra sicurezza sociale;

e quindi mi pare che non si dovrebbe negare il voto a quest'articolo.

Nondimeno l'onorevole Gastaldetti diceva: ma voi fate una ingiustizia, voi vi incaricate di difendere i capi dei Governi esteri, e questi si incaricano forse di tutelare il nostro? Volete stabilire un nuovo diritto penale europeo? Qual è l'altra nazione che vi segue? Siete soli, dunque non può reggere questa circostanza.

A questa difficoltà, che, ripeto, è gravissima, mi limito a fare due risposte: la prima si è che, sebbene la Francia non abbia nei suoi Codici un articolo analogo a questo, io credo che nel fatto ha altre disposizioni equipollenti, le quali guarentiscono la vita del nostro Sovrano; se non sono male informato, la polizia francese conosce i nostri affari forse così bene come noi, dunque possiamo essere certi che nel fatto non sarà pregiudizievole al nostro Governo. Si risponderà ancora che dall'attuale Governo si ammette; ma se ne viene un altro, e non vi è legge, chi vi è garante?

Questo lo comprendo perfettamente, e appunto per questo invito il Ministero, quando questo progetto sia adottato, a fare le pratiche necessarie presso al Governo francese, affinchè esso conceda nel suo Codice un'eguale guarentigia a favore del nostro Sovrano.

Credo che in tal modo il Governo potrebbe ottenere una reciprocità senza perdere della sua dignità, e noi avremo dato il buon esempio acciò la Francia lo segua.

Vi ho esposto, o signori, le ragioni per le quali io penso che in quest'atto vi è l'improbabilità dell'agente e il danno sociale, i due estremi voluti dalla scienza per stabilire una pena; ho procurato di dimostrarvi che il danno sociale esiste nella cospirazione e negli atti preparatorii; che negli aggiunti sociali particolari presenti dell'Europa questi fatti acquistano una gravità molto maggiore, la quale forse sarà temporaria, ma che intanto esiste ed esige una riparazione. Perciò io voto tranquillamente quest'articolo di legge, senza disconoscere per questo quei grandi principii di diritto che io debbo insegnare dalla cattedra in cui, io lo so, men degnamente seggo e per sola speciale bontà del magnanimo Re Carlo Alberto, ma nella quale però io procuro, per quanto è nelle mie forze, e con iscritti elementari, i quali siano meditati e coscienziosi, e colle parole di ispirare l'amore dello studio del diritto penale, il quale è una delle moderne glorie italiane, alla generosa e benemerita gioventù piemontese. (*Bene! Bravo!*)

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvigini ha la parola.

ALVIGINI. Signori, io occuperò per brevi momenti l'attenzione della Camera, poichè anche l'ora inoltrata non mi consentirebbe più di esporre lunghe osservazioni; e poi, dopo lo sviluppo dato ampiamente da addottrinati ed eloquenti oratori ai principii generali, così di diritto penale come di diritto pubblico ed internazionale che si sono posti in campo, ora a sostegno ed ora ad impugnazione di questa legge; dopo le gravi, le dotte ed eloquenti osservazioni che avete intese dall'onorevole Genina; dopo specialmente il solenne voto e-